



COMUNE DI OLIVETO CITRA

Provincia di Salerno



Ordinanza Sindacale

N. 20 Data 29.05.2020	Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, D.lgs. 267/2000 - Misure precauzionali di prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sul territorio comunale: RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ PER TUTTE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE
--	--

IL SINDACO

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato fino al 31/07/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17/05/2020, con il quale sono state adottate "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", da applicare dal 18 maggio 2020 - in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 - ed efficacia fino al 14 giugno 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08/05/2020 la quale al punto 1.1. del dispositivo recita: "*È consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari – nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale*";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 48 del 17/05/2020, avente ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33*";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 49 del 20/05/2020, avente ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33*";

VISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta ordinanza regionale n. 49/2020 il quale dispone che: "*su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020 è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 2 alla presente ordinanza (49/2020 Regione Campania)*";

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

ORDINA

Ferme restando le citate misure statali e regionali - [la riapertura del mercato settimanale del giovedì con decorrenza dal 4 giugno p.v. per gli operatori di tutte le categorie merceologiche.](#)

Potranno partecipare ed accedere all'area i soli operatori commerciali o agricoli ordinariamente frequentanti il mercato settimanale. Permangono l'obbligo di indossare la mascherina e il divieto di fumare per chiunque acceda all'area mercatale, sia operatori commerciali o agricoli che clienti.

All'interno delle aree mercatali Via Generale Moscato, Piazza Giovanni Palatucci, Largo della Memoria e Piazza Europa è istituito un percorso unidirezionale della larghezza minima di m. 2,4;

➤ **DEFINIZIONE LAYOUT AREA MERCATALE PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE DIVERSE DALLE RIVENDITE DI GENERI ALIMENTARI:**

- perimetrazione dell'area in Via Generale Moscato, Piazza Giovanni Palatucci e Largo della Memoria con collocazione di transennatura e/o nastro biancorosso all'altezza delle intersezioni stradali che delimitano l'area;
- istituzione del divieto di transito e sosta veicolare, esclusi i mezzi degli operatori commerciali o agricoli che partecipano al mercato, con rimozione forzata in Via Generale Moscato, Piazza Giovanni Palatucci e Largo della Memoria, al fine della sua pedonalizzazione, dalle ore 7:00 alle ore 13:30 di ogni giovedì;
- allocazione dei banchi di vendita nelle aree indicate con obbligo di rispettare la distanza di almeno 1 mt tra un posteggio e l'altro;
- per agevolare la partecipazione di qualsiasi categoria di utenza è fissato il diritto di precedenza nella zona di attesa per tutti i soggetti diversamente abili e per le donne in stato di gravidanza;
- predisposizione di cartelli all'ingresso ed uscita dall'area nonché al suo interno per informare l'utenza sulle misure e cautele da adottare durante la loro permanenza nell'area;

➤ **DEFINIZIONE LAYOUT AREA MERCATALE PER CATEGORIA MERCEOLOGICA GENERI ALIMENTARI:**

- perimetrazione di Piazza Europa, con collocazione di transennatura e/o nastro biancorosso all'altezza delle intersezioni stradali, su entrambe le piazzole che delimitano l'area;
- istituzione del divieto di sosta veicolare, esclusi i mezzi degli operatori commerciali o agricoli che partecipano al mercato, con rimozione forzata in Piazza Europa, al fine della sua pedonalizzazione, dalle ore 7:00 alle ore 13:30 di ogni giovedì;
- allocazione dei banchi di vendita nell'area indicata con obbligo di rispettare la distanza di almeno 1 mt tra un posteggio e l'altro;
- per agevolare la partecipazione di qualsiasi categoria di utenza è fissato il diritto di precedenza nella zona di attesa per tutti i soggetti diversamente abili e per le donne in stato di gravidanza;
- predisposizione di cartelli all'ingresso e uscita dall'area nonché al suo interno per informare l'utenza sulle misure e cautele da adottare durante la loro permanenza nell'area;

➤ **OBBLIGHI PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:**

- utilizzo di guanti “*usa e getta*” e di mascherine da parte degli operatori commerciali e dell’utenza del mercato;
- gli operatori commerciali assicureranno, anche da parte della loro clientela, un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento, a tastiera e/o schermi *touch*;
- presso il proprio posteggio, ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l’igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio;
- assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- i titolari delle aziende mobili e loro collaboratori potranno servire uno o più clienti a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di un metro tra soggetti;
- è fatto obbligo agli esercenti e produttori agricoli di munirsi preventivamente di autocertificazione conforme al fac-simile allegato 1 di cui alle linee guida predisposte a seguito emissione Ordinanza Regionale n. 45 /20. Per agevolare gli operatori si avvertono gli stessi che potranno scaricare il modulo sul sito internet dell’ente www.comune.oliveto-citra.sa.it nella sezione news;
- ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;

➤ **OBBLIGHI PER I CLIENTI:**

- non devono sostare nell’area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
- uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all’interno dell’area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l’Autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all’interno dell’area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l’autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.

Per quanto riguarda gli orari di accesso, svolgimento e sgombero delle aree mercatali, restano fermi gli orari in precedenza vigenti per il mercato settimanale.

La Polizia Municipale spetta l’obbligo di assicurare, con la collaborazione degli stessi operatori commerciali, adeguati servizi di vigilanza e controllo finalizzati al rispetto delle misure precauzionali ordinate a garanzia del rispetto del mantenimento del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento, principi cardini di tutte le misure e cautele prescritte dal legislatore nazionale e regionale per contenere il contagio da Covid-19.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle Ordinanze nn. 45, 48 e 49 del 2020 adottate dal Presidente della Regione Campania.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché, la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

- alla Prefettura di Salerno;
- al Comando Stazione Carabinieri di Contursi Terme
- al Comando di Polizia Municipale;
- all'Ufficio Patrimonio.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 per l'accertamento delle responsabilità, e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Salerno entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Il Sindaco

Dott. Carmine Pignata

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)